

## **Basilicata - L.R. 02-09-1993, n. 50**

**L.R. 2 settembre 1993, n. 50(1).**

**Modifica ed integrazione alla L.R. 4 agosto 1987, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici - Snellimento delle procedure.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 6 settembre 1993, n. 37.

### **Art. 1**

Alla fine della sollecita ed efficace definizione del procedimento avente ad oggetto l'autorizzazione da acquisire per gli interventi da realizzare in aree soggette a vincolo paesaggistico sono disposte le seguenti modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1987, n. 20.

---

### **Art. 2**

La commissione regionale è composta:

- a) dall'Assessore regionale al Dipartimento assetto del territorio o da un Dirigente dello stesso Dipartimento all'uopo delegato, con funzione di Presidente;
- b) dal Soprintendente per i beni ambientali ed architettonici della Basilicata, o suo delegato;
- c) dal Soprintendente per i Beni archeologici per la Basilicata, o suo delegato;
- d) al Dirigente dell'Ufficio urbanistica e ambiente, o suo delegato;
- e) dal Dirigente dell'Ufficio territorio di Matera, o suo delegato;
- f) dal Dirigente dell'Ufficio compatibilità ambientale del Dipartimento ambiente, o suo delegato;
- g) da tre esperti designati dal Consiglio regionale.

Il Presidente ha facoltà di fare intervenire alle adunanze della Commissione, senza diritto di voto, il rappresentante legale del Comune interessato, studiosi, tecnici ed esperti nonché i progettisti delle opere.

Svolge le funzioni di Segretario un dipendente regionale di livello funzionale non inferiore al 7°, con il compito di predisporre l'Ordine del giorno e di redigere i verbali delle sedute.

La Commissione è convocata dal Presidente o suo delegato.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti nominati.

I pareri sono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Dopo due assenze consecutive alle riunioni della Commissione il Segretario della stessa darà immediatamente notizia dell'accaduto agli organi istituzionali da cui gli assenti sono designati o dipendenti per l'adozione dei necessari provvedimenti.

---

### **Art. 3**

La commissione per la tutela del paesaggio esprime parere:

- a) sulla individuazione delle ;
- b) sui Piani paesaggistici generali ed attuativi e loro varianti;
- c) sui Piani territoriali urbanistici, sui Piani urbanistici generali e loro varianti generali, relativi ai comuni vincolati anche parzialmente, con puntuale provvedimento statale o regionale, ovvero inclusi anche parzialmente in territorio di "parco naturale", di cui alla lettera f) della legge n. 431/1985;

- d) sui Piani urbanistici attuativi e loro varianti, relativi a zone vincolate anche parzialmente con puntuale provvedimento statale o regionale, ovvero relativi a zone interessate da categorie omogenee di beni di cui alla legge n. 431/1985;
- e) sulla realizzazione di strade statali, provinciali ed intercomunali;
- f) sulla apertura, ampliamento e recupero di cave, nonchè, prelievo di inerti fluviali oltre i 100.000 mc, e installazione di impianti di frantumazione;
- g) sulla ubicazione e realizzazione di discariche e ricariche di materiale, nonchè, sugli impianti di depurazione;
- h) sugli invasi, dighe e sistemazioni idrauliche dei corsi di acqua principale e loro affluenze;
- i) sulla realizzazione di opere pubbliche o private con una volumetria complessiva pari o superiore a 30.000 mc, compreso interrato e seminterrato;
- j) sulla valutazione del danno paesaggistico causato da interventi abusivi con esclusione di quelli ricompresi nei successivi articoli n. 8 e n. 10;
- k) su qualunque intervento o questione in materia paesaggistica per i quali il Presidente della Giunta regionale o l'assessore al Dipartimento assetto del territorio, o l'ufficio competente, ritengano indispensabile acquisire la valutazione della commissione (2).

---

(2) Articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 27 aprile 1996, n. 23, è stato poi così sostituito dall'art. 38, comma 1 L.R. 8 marzo 1999, n. 7.

Il testo originario così disponeva:

"La Commissione regionale, limitatamente alle zone sottoposte a vincolo di cui alla L. 1497/1939 e successive, esprime parere:

- a) sui Piani paesistici;
- b) sui Piani urbanistici generali, sui Piani attuativi, relativi ai Comuni vincolati anche parzialmente, con puntuale provvedimento di vincolo statale o regionale con esclusione dei Piani che comprendono soltanto categorie omogenee di beni di cui all'art. 1 della L. n. 431/1985 sui quali occorre acquisire il parere degli uffici regionali di cui al successivo articolo;
- c) sulla realizzazione di nuove strade statali, provinciali e comunali extraurbane;
- d) sull'apertura, ampliamento e recupero di cave;
- e) sulle sistemazioni idrauliche ed invasi;
- f) sulla realizzazione di opere pubbliche o private che, per la loro incidenza piano-volumetrica possono apportare variazioni consistenti nel contesto panoramico, ovvero che abbiano una volumetria pari o superiore a 3.000 mc. fuori terra;
- g) su trasformazioni agrarie e tagli forestali non assimilabili ad ordinaria manutenzione e/o taglio coltura;
- h) sulla valutazione del danno paesaggistico causato dall'abuso, nonchè, sulla determinazione della relativa indennità pecuniaria, con esclusione dei danni relativi ad abusi ricompresi nella sub-delega del successivo art. 6;
- i) sulla individuazione delle ;
- l) su ogni altra questione in materia ambientale che il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore al Dipartimento Assetto del Territorio, le sottoponga.

In riferimento alla previsione della lettera g) del comma precedente, non sono richiesti, anche ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il parere della Commissione regionale di cui allo stesso 1° comma per i seguenti interventi selvicolturali considerati assimilabili ad ordinaria manutenzione e/o taglio colturale:

- a) i tagli di utilizzazione di boschi cedui semplici e/o matricinati e composti;
- b) i tagli di avviamento dei boschi cedui al governo in alto fusto;
- c) i tagli colturali fitosanitari, saltuari, di sfollo, ripulitura, diradamento e quelli per il ripristino del soprassuolo arboreo nei boschi percorsi da incendio;

- d) i tagli su soprassuolo boschivo interessato da manutenzione delle linee elettriche o impianti di risalita lungo le piste da sci;
- e) apertura di piste di servizio per l'esercizio di attività forestali e antincendio della larghezza massima di m. 3.00.

Gli interventi di cui al precedente comma sono comunque assoggettati all'autorizzazione forestale ai sensi delle vigenti normative in materia".

#### Art. 4

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento per il funzionamento della Commissione.

Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma precedente il funzionamento della Commissione sarà garantito dal rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della L.R. 23 aprile 1992, n. 12 e comunque nel rispetto del termine indicato dall'art. 1 della L. 8 agosto 1985, n. 431.

---

#### Art. 5

Gli uffici regionali preposti alla tutela del paesaggio esprimono parere:

- a) su tutti gli interventi non previsti nel precedente art. 3 e fra quelli subdelegati alle amministrazioni comunali dal successivo art. 7;
- b) sui piani urbanistici generali e loro varianti relativi a territori comunali che comprendono soltanto categorie omogenee di beni di cui all'art. 1 della legge n. 431/1985;
- c) sui piani urbanistici generali e attuativi e loro varianti, rientranti nei casi previsti dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 1996, n. 37;
- d) sul governo delle aree boscate e sui tagli forestali;
- e) sulle richieste di concessione in deroga, ai fini del nullaosta di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 (3).

---

(3) Articolo così sostituito dall'art. 38, comma 2, L.R. 8 marzo 1999, n. 7.

Il testo originario così disponeva:

"Gli Uffici regionali preposti alla tutela del paesaggio, esprimono parere su tutti gli interventi non contemplati nel precedente art. 3 e non previsti tra quelli sub delegati alle Amministrazioni comunali dal successivo articolo 7".

#### Art. 6

Il provvedimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 20 del 1987 è rilasciato sentito il parere degli Organi consultivi competenti di cui agli artt. 3 e 5 della presente legge.

---

#### Art.

Sub-delega ai comuni.

Sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative esercitate dagli organi e uffici regionali, concernenti il rilascio di nullaosta o divieti relativi:

- a) alle richieste di proroga di nullaosta non ancora scaduti, rilasciati dagli uffici regionali, che non prevedono alcuna modifica del progetto approvato;
- b) alle varianti concernenti progetti già autorizzati dalla Regione, per la realizzazione di opere pubbliche o private che non configurano modifiche sostanziali alle caratteristiche tipologiche e

formali definibili secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della L.R. n. 28/1991, come modificata dalla L.R. n. 2/1994, ad esclusione delle varianti riguardanti la modifica o la eliminazione di prescrizioni contenute nei nullaosta regionali;

c) alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge n. 457/1978, che comportano variazioni esterne ivi comprese quelle relative ad impianti tecnologici;

d) alle ristrutturazioni di cui alla lettera d) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 di manufatti che non rivestono carattere di testimonianza storico-artistica, individuati sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici;

e) alla apposizione di insegne pubblicitarie;

f) alla costruzione, ampliamento e ristrutturazione di monumenti ed edicole funerarie, con esclusione di quelli che rivestono carattere storico-artistico, costruiti da almeno 50 anni, nonché, agli interventi relativi agli impianti cimiteriali;

g) alla costruzione ed ampliamento di edifici con volumetria massima edificabile ammessa dallo strumento urbanistico non superiore a 3.000 mc, compreso l'interrato e seminterrato;

h) alla installazione temporanea per un periodo non superiore ad un anno di manufatti precari, compresi quelli stagionali, purché, il sito sia suscettibile di totale ripristino dei luoghi;

i) alla installazione di manufatti amovibili, quali chioschi, tettoie, sere con copertura in film plastico, su superficie inferiore ad un ettaro per azienda, con esclusione di impianti di calcestruzzo e di conglomerati;

j) alla costruzione e ampliamento di edifici ricadenti in zona agricola con volumetrie complessive non superiore a 2.000 mc;

k) alla realizzazione di infrastrutture a rete purché, non ricadenti in zone boscate o alvei fluviali, incluse le opere puntuali con volumetrie non superiori a 100 mc, compreso interrato e seminterrato, e altezza fuori terra non superiore a 10 metri, con esclusione di quelle viarie;

l) alla riparazione e sistemazione di sedi stradali e delle relative opere d'arte al di fuori dei centri storici;

m) alla realizzazione di opere complementari: recinzioni, cancellate, pozzi per riserva di acqua, pavimentazioni di percorsi pedonali e percorsi carrabili non ricadenti nel centro storico, impianti di siepi e sistemazione a verde in giardini costituenti pertinenze di edifici privati preesistenti ovvero di quelli di cui alle precedenti lettere g) e h), con esclusione degli arredi urbani;

n) alle opere abusive soggette a condono edilizio o sanatoria ordinaria, ai sensi della legge n. 47/1985 di cui alle precedenti lettere, con relativa valutazione del danno paesaggistico ad esclusione degli abusi commessi dalle amministrazioni comunali.

Il competente ufficio comunale rilascia il nullaosta, ovvero respinge l'istanza, sentita la commissione comunale per la tutela del paesaggio.

La commissione, organo collegiale imperfetto, istituita con deliberazione del Consiglio comunale, è composta dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, da un architetto, un ingegnere edile, un geologo, un biologo naturalista e un agronomo (4).

---

(4) Articolo così sostituito dall'art. 38, comma 3, L.R. 8 marzo 1999, n. 7.

Il testo originario così disponeva:

"(Sub-Delega ai comuni).

Sono sub-delegate ai Comuni sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi vigenti, le funzioni amministrative, esercitate dagli Organi e Uffici regionali, concernenti la concessione delle autorizzazioni o nullaosta relativi ai seguenti interventi:

a) varianti in corso d'opera di edifici pubblici o privati che non configurino varianti sostanziali alle caratteristiche tipologiche e formali dei progetti autorizzati con nullaosta regionale definiti secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della L.R. n. 28/1991;

b) tagli di alberi isolati o a filari;

c) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ivi comprese quelle relative a impianti tecnologici che comportano variazioni esterne;

d) ristrutturazioni di edifici che non rivestono carattere di testimonianza storico-artistica, individuati sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici;

e) apposizione di insegne pubblicitarie;

f) occupazione temporanea di suolo pubblico e/o privato per depositi, serre, chioschi, attrezzature mobili, tettoie, purchè, la loro installazione non comporti movimenti di terra, esclusi gli impianti di betonaggio e conglomerati bituminosi;

g) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di monumenti ed edicole funerarie;

h) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di edifici pubblici e privati ricadenti nel centro abitato come delimitato dallo strumento urbanistico, inseriti in Piani particolareggiati, lottizzazioni convenzionate, planovolumetrici esecutivi e Piani di recupero, sui quali è stato acquisito il parere della Commissione beni ambientali;

i) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di edifici privati in zone ricadenti nel centro abitato come delimitato dallo strumento urbanistico con volumetria complessiva realizzabile inferiore a 1.200 mc. fuori terra;

l) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di edifici rurali ricadenti in zona agricola con volumetria complessiva non superiore a 900 mc. fuori terra;

m) realizzazione di infrastrutture a rete purchè, non ricadenti in zone boscate o alvei fluviali;

n) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria all'interno del territorio comunale;

o) realizzazione di opere complementari quali cancellate, muri di recinzioni e di contenimento;

p) valutazione del danno paesaggistico causato dall'abuso, nonchè, sulla determinazione della relativa indennità pecuniaria per i nullaosta di competenza comunale, l'indennità pecuniaria dovuta dal trasgressore è equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la realizzazione dell'abuso. Tale indennità, i cui proventi sono versati alla Tesoreria comunale competente viene determinata con atto separato che tiene conto della valutazione del danno paesaggistico, determinato dalla Commissione edilizia comunale così come integrata al presente articolo, e della perizia di profitto conseguito redatta dagli Uffici tecnici comunali.

Il Sindaco concede l'autorizzazione o il nullaosta, sentita la Commissione edilizia comunale, integrata da un architetto o ingegnere edile, ove non sia già presente nella Commissione, nominato dal rispettivo ordine competente per territorio.

L'autorizzazione deve essere rilasciata entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, nei successivi 30 giorni, possono richiedere, dandone comunicazione alla Giunta regionale, l'autorizzazione direttamente al Ministero del BB.AA.CC., che si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. La Giunta regionale può formulare al Ministero BB.AA.CC. proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le Amministrazioni comunali danno immediata comunicazione al Ministero dei BB.AA.CC. ed alla Giunta regionale delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. La Giunta regionale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione può formulare proprie osservazioni al Ministero BB.AA.CC. Il Ministero per i BB.AA.CC. può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione comunale entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte dei Comuni.

In caso di ripetute inadempienze nell'esercizio della subdelega da parte di Amministrazioni comunali, previa diffida, con le procedure previste dallo Stato della Regione, la stessa può essere revocata".

I pareri di cui agli artt. 3, 5 e 7 della presente legge devono essere espressi conformemente alle prescrizioni dei Piani paesistici approvati e alle norme appositamente previste, ai fini della tutela dell'ambiente, negli strumenti urbanistici a scala territoriale e/o comunale.

La Regione esercita il coordinamento della sub-delega di cui al precedente art. 7 emanando direttive e circolari esplicative che, in assenza di strumentazione urbanistica approvata, saranno vincolanti.

Quando l'esecuzione dell'opera richieda concessione o autorizzazione edilizia, il Sindaco può rilasciare i provvedimenti di competenza comunale solo in presenza dell'autorizzazione di cui alla presente legge.

L'autorizzazione, prevista dalla presente legge, è richiesta anche nel caso che i lavori debbano essere realizzati a cura dei Comuni o di altri Enti e soggetti pubblici.

L'autorizzazione di cui alla presente legge vale per un periodo di 5 (cinque) anni, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati dev'essere sottoposta a nuova autorizzazione.

---

#### Art. 9

Le funzioni inerenti all'applicazione delle indennità pecuniarie previste dalla L.R. n. 20 del 1987, sono esercitate dalla Giunta regionale e dalla Giunta comunale secondo le competenze previste nella presente legge.

Per il procedimento di applicazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori si applicano le norme contenute nel R.D. 14 aprile 1910, n. 1639.

---

#### Art. 10

L'applicazione della indennità pecuniaria prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in riferimento agli interventi di cui agli artt. 3,5 e 7 della presente legge, comporta, comunque:

- a) per le opere di cui all'art. 7 il pagamento della maggiore somma fra il danno arrecato ed il profitto conseguito e comunque non inferiore a L. 1.000.000 (unmilione);
- b) per le opere di cui all'art. 5 il pagamento della maggiore somma fra il danno arrecato ed il profitto conseguito e comunque non inferiore a L. 3.000.000 (tremilioni);
- c) per le opere di cui all'art. 3 il pagamento della maggiore somma fra il danno arrecato ed il profitto conseguito e comunque non inferiore a L. 5.000.000 (cinquemilioni).

Le sanzioni di cui al presente articolo, che saranno aggiornate annualmente in ragione della percentuale di variazione del costo degli edifici di cui alla legge n. 392/1978, sono cumulabili a quelle previste da eventuali altre leggi fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera a) del presente articolo sono destinate al recupero delle zone e dei beni sottoposti al vincolo di cui alla legge n. 1497/1939 e alla legge n. 431/1985.

Oltre alle sanzioni previste dal presente articolo è fatto obbligo di ripristinare i luoghi nel rispetto delle indicazioni che sono formulate nell'apposito provvedimento in sanatoria.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia urbanistica ed edilizia, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previa diffida ai soggetti responsabili e precisamente al proprietario, al titolare della concessione o autorizzazione, all'assuntore o al Direttore dei lavori, ha facoltà di provvedere d'ufficio al ripristino, anche tramite il Comune interessato, a spese degli inadempienti, ovvero mediante affidamento dei lavori ad Imprese private o ad Aziende pubbliche. Le spese sono a carico solidale dei soggetti responsabili summenzionati cui sia stata notificata la diffida, ed alla loro riscossione il Presidente della Giunta provvede a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 in ogni caso l'Assessore regionale al Dipartimento assetto del territorio può sospendere cautelativamente opere ed interventi intrapresi senza autorizzazione, od in modo difforme dall'autorizzazione, nelle zone assoggettate a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431 e la Giunta regionale ha facoltà di ordinare, entro i successivi 60 (sessanta) giorni la demolizione, la restituzione in pristino ovvero l'esecuzione delle opere divenute indispensabili, a causa dei lavori abusivi eseguiti, per tutelare le caratteristiche ambientali della località.

---

#### Art. 11

Le domande di autorizzazione, relative agli interventi di cui all'art. 7 della presente legge, pervenute agli Uffici regionali ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 sono, entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ripartite ed assegnate dall'Assessore regionale all'assetto del territorio ai rispettivi Comuni competenti, dandone notizia agli interessati.

---

#### Art. 12

Sono abrogati gli artt. 6, 9 e 11 della L.R. 4 agosto 1987, n. 20.

---

#### Art. 13

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---